

**DELIBERAZIONE
DEL
CONSIGLIO NAZIONALE DI AMMINISTRAZIONE**

N. 48/2008

OGGETTO: Adeguamento alle disposizioni della legge finanziaria 2008: integrazione e modifica del Regolamento approvato con Deliberazione n. 69 del 25 luglio 2006.

L'anno **duemilaotto** addì **7** del mese di **aprile** alle ore **17.45** e **seguenti** nella sala delle adunanze, regolarmente convocato, si è riunito, in **ROMA**, Piazza Cavour, n.25, **sede dell'Agencia Autonoma** per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, il **Consiglio di Amministrazione** nelle persone dei Signori:

- | | |
|--|-----------------------|
| • MELILLI Dott. Fabio | <i>Presidente</i> |
| • VIGNERI Prof.ssa Avv. Adriana | <i>Vicepresidente</i> |
| • ANNIBALI Dott. Alessandro | <i>Consigliere</i> |
| • DANZI' Dott.ssa Maria Angela | <i>Consigliere</i> |
| • GUERRA Avv. Mauro | <i>Consigliere</i> |
| • NICOTRA Prof.ssa Avv. Ida | <i>Consigliere</i> |
| • PAOLINI Dott. Carlo | <i>Consigliere</i> |
| • RUFFINO Dott.ssa Daniela | <i>Consigliere</i> |
| • SORO Avv. Francesco | <i>Consigliere</i> |

Presente
SI
SI
SI
SI
SI
NO
SI
SI
SI

Presiede la seduta il **Presidente, Dott. Fabio Melilli**.

Sono presenti alla seduta il **Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti, Prof. Tiziano Onesti**, la **Dott.ssa Paola Rossini** e il **Dott. Marco Tani**.

Partecipa alla seduta il **Direttore Generale, Dott.ssa Giovanna Marini**, che svolge le funzioni di segretario verbalizzante avvalendosi della collaborazione del personale degli Uffici.

DELIBERAZIONE N. 48 DEL 7 APRILE 2008

Oggetto: Adeguamento alle disposizioni della legge finanziaria 2008; integrazione e modifica del Regolamento approvato con Deliberazione n. 69 del 25 luglio 2006.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio di Amministrazione Nazionale n. 69 del 25 luglio 2006 con la quale è stato approvato il regolamento per il conferimento degli incarichi di collaborazione esterna dell'Agenzia,

VISTA la legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008);

CONSIDERATO che detta legge ha fissato nuove regole di carattere procedimentale in materia di incarichi di collaborazione esterna;

VISTA la circolare n. 1 del 24 gennaio 2008 del Dipartimento delle Funzioni Pubbliche, esplicativa delle disposizioni della legge finanziaria 2008 in tema di emolumenti a carico di pubbliche amministrazioni; società pubbliche partecipate e loro controllate e collegate;

VISTA la circolare n. 2 dell'11 marzo 2008 del Dipartimento delle Funzioni Pubbliche, esplicativa delle disposizioni della legge finanziaria 2008 in tema di collaborazione esterne;

VISTA la deliberazione n. 37/2008 della Corte dei Conti Sezione regionale di controllo per la Lombardia, con la quale sono state fornite specifiche indicazioni per l'applicazione delle disposizioni contenute nella legge finanziaria 2008 in materia di collaborazioni esterne;

CONSIDERATA la necessità di procedere ad una modifica del Regolamento predetto alla luce delle nuove disposizioni recate dalla legge n. 244/2007;

RILEVATO che non risulta ancora acquisito il necessario parere del Collegio dei Revisori;

RITENUTO di provvedere comunque all'adozione delle modifiche in oggetto, riservandosi di procedere in ogni caso ad una nuova e immediata valutazione del

presente provvedimento ove richiesto dal Collegio sulla base del parere espresso dall'organo di revisione;

UDITO in proposito il Collegio dei Revisori e acquisito l'assenso dell'organo di controllo su quanto sopra esposto in merito agli aspetti procedurali della presente deliberazione;

RITENUTO opportuno, infine, procedere ad una nuova integrale riapprovazione del Regolamento per il conferimento degli incarichi di collaborazione esterna dell'Agenzia, alla luce delle modifiche introdotte per le motivazioni in argomento;

VISTO il D.P.R. n. 465/1997;

Ad unanimità di voti espressi nelle forme di legge:

DELIBERA

- a) l'art. 1 del Regolamento per il conferimento degli incarichi di collaborazione è sostituito come di seguito:

Articolo 1 (Ambito di applicazione)

- 1. Il presente Regolamento disciplina, ai sensi dell'articolo 7, comma 6-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le modalità procedurali per il conferimento degli incarichi di collaborazione esterna dell'Agenzia Autonoma per la Gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali (di seguito Ages).***
- 2. L'Ages, per lo svolgimento di attività altamente qualificate alle quali non può far fronte con il personale in servizio, può conferire incarichi individuali ad esperti di particolare e comprovata specializzazione universitaria, attraverso contratti di collaborazione occasionale e contratti di collaborazione coordinata e continuativa.***
- 3. Sono esclusi dalle procedure comparative e dagli obblighi di pubblicità previsti nel presente Regolamento:***
 - a) le prestazioni meramente occasionali che si esauriscono in una prestazione episodica che il collaboratore svolge in maniera saltuaria non riconducibile a fasi di piani o programmi del committente e che si svolge in maniera del tutto autonoma, quali, a titolo esemplificativo, la partecipazione a convegni e seminari,***

docenze, nonché le fattispecie di cui all'articolo 53, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

b) il conferimento degli incarichi per il patrocinio e la difesa giudiziale dell'amministrazione.

4. Le procedure comparative previste nel presente Regolamento non si applicano:

a) per l'individuazione dei componenti degli organismi di controllo interno e dei nuclei di valutazione secondo quanto previsto dall'articolo 7, comma 6-quater, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

b) per l'individuazione dei collaboratori coordinati e continuativi di non elevata professionalità, necessari per il soddisfacimento di esigenze ordinarie di funzionamento di singoli Uffici e/o Servizi della Sede Centrale ovvero delle Sezioni Regionali.

b) di introdurre, all'interno del predetto Regolamento, l'art. 1-bis di seguito riportato:

Articolo 1-bis (Tipologie degli incarichi)

1. I contratti stipulati ai sensi dell'articolo 1 possono avere ad oggetto:

a) lo svolgimento di un'attività di studio nell'interesse dell'amministrazione secondo quanto previsto dall'articolo 5 del D.P.R. n.338/1994 (incarichi di studio);

b) lo svolgimento di un'attività di ricerca, previa definizione di un apposito programma dell'amministrazione (incarichi di ricerca);

c) richieste di pareri ad esperti (incarichi di consulenza);

d) collaborazioni coordinate e continuative, ad alto contenuto professionale, ex articolo 409, n.3, del codice di procedura civile (co.co.co.).

c) l'articolo 2 del Regolamento è sostituito come di seguito:

Articolo 2 (Competenza per il conferimento degli incarichi)

1. Gli incarichi di cui all'articolo 1 sono conferiti dal Direttore Generale.

2. Resta salva, ai sensi dell'articolo 23 del Regolamento disciplinante l'Ordinamento dei Servizi, la facoltà di delega al Vice Direttore Generale nonché la facoltà di delega ai dirigenti dei settori interessati dalla collaborazione esterna.

d) l'articolo 7, comma 1, del Regolamento è sostituito come di seguito :

Articolo 7 (Disciplinare d'incarico)

1. I rapporti di collaborazione di cui all'articolo 1 sono formalizzati con apposito disciplinare di incarico, in esecuzione della determinazione di affidamento dell'incarico.

e) di introdurre, all'interno del predetto Regolamento, l'art. 7-bis di seguito riportato:

Articolo 7-bis (Efficacia del contratto)

1. I contratti di collaborazione esterna stipulati ai sensi del presente Regolamento sono efficaci, secondo quanto previsto dall'articolo 3, comma 18, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, a decorrere dalla data di pubblicazione del nominativo del collaboratore, dell'oggetto dell'incarico e del relativo compenso sul sito internet dell'Agenzia, nell'apposita sezione istituita ai sensi dell'articolo 12.

f) di introdurre, all'interno del predetto Regolamento, l'art. 12 di seguito riportato:

Articolo 12 (Pubblicità degli incarichi di collaborazione)

1. All'interno del sito internet dell'Ages una apposita sezione è dedicata esclusivamente all'adempimento degli obblighi di pubblicità degli incarichi di collaborazione esterna.

2. Sono soggetti a pubblicazione sul sito internet, secondo quanto previsto dall'articolo 3, comma 54, della legge 24 dicembre 2007, n. 244:

a) gli incarichi conferiti a soggetti esterni all'amministrazione ai sensi del presente Regolamento;

b) gli incarichi di controllo contabile conferiti dal Consiglio nazionale d'amministrazione ai sensi dell'articolo 2409-bis del codice civile;

c) la definizione del compenso dei componenti del Collegio dei Revisori dei Conti istituito ai sensi dell'articolo 32 del Decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465;

- d) gli incarichi conferiti, ai sensi degli articoli 5 e 6 del Decreto Legislativo 30 luglio 1999, n. 286, ai componenti del Comitato di Controllo Strategico;*
- e) gli incarichi conferiti ai componenti del Collegio arbitrale di disciplina di cui all'articolo 17 del Decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465;*
- 3. *Gli obblighi di pubblicità di cui al comma 3 si attuano con l'indicazione dei seguenti elementi:***
 - a) soggetto interessato dall'incarico;*
 - b) ragione del conferimento dell'incarico;*
 - c) estremi del provvedimento di conferimento dell'incarico;*
 - d) compenso previsto per il suo svolgimento e durata.*
- 4. *La pubblicazione effettuata ai sensi del presente articolo risulta valida anche ai fini di cui all'articolo 53, comma 14, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.***
- 5. *L'obbligo di pubblicazione viene meno decorsi sei mesi dal pagamento dell'incarico.***

g) di introdurre, all'interno del predetto Regolamento, l'art. 13 di seguito riportato:

Articolo 13 (Limiti di spesa)

- 1. *Agli incarichi di cui all'articolo 1- bis, comma 1, lettere a) b) e c), si applica il limite di spesa previsto dall'articolo 1, comma 9, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, come modificato dall'articolo 27 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.***
- 2. *Agli incarichi di cui all'articolo 1- bis, comma 1, lettera c), si applica, fino al 31 dicembre 2008, il limite di spesa previsto dell'articolo 1, comma 57, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.***
- 3. *Agli incarichi di cui all'articolo 1-bis, comma 1, lettera d), si applica il limite di spesa di cui all'articolo 3, comma 80, della legge 24 dicembre 2007, n.244.***
- 4. *I limiti di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, non trovano applicazione per gli incarichi conferiti per adempimenti obbligatori per legge.***

h) di introdurre, all'interno del predetto Regolamento, l'art. 14 di seguito riportato:

Articolo 14 (Comunicazione alla Corte dei Conti)

- 1. Le determinazioni di affidamento degli incarichi di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) b) e c), di importo superiore a 5.000 euro sono trasmessi alla competente Sezione di controllo della Corte dei Conti ai sensi dell'articolo 1, comma 173, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.**
- i) di approvare, alla luce delle modifiche di cui ai punti precedenti, il nuovo testo del Regolamento per il conferimento degli incarichi di collaborazione di seguito riportato:

REGOLAMENTO

Conferimento degli incarichi di collaborazione esterna dell'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali

Articolo 1

(Ambito di applicazione)

1. Il presente Regolamento disciplina, ai sensi dell'articolo 7, comma 6-*bis*, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le modalità procedurali per il conferimento degli incarichi di collaborazione esterna dell'Agenzia Autonoma per la Gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali (di seguito Ages).
2. L'Ages, per lo svolgimento di attività altamente qualificate alle quali non può far fronte con il personale in servizio, può conferire incarichi individuali ad esperti di particolare e comprovata specializzazione universitaria, attraverso contratti di collaborazione occasionale e contratti di collaborazione coordinata e continuativa.
3. Sono esclusi dalle procedure comparative e dagli obblighi di pubblicità previsti nel presente Regolamento:
 - a) le prestazioni meramente occasionali che si esauriscono in una prestazione episodica che il collaboratore svolge in maniera saltuaria non riconducibile a fasi di piani o programmi del committente e che si svolge in maniera del tutto autonoma, quali, a titolo esemplificativo, la partecipazione a convegni e seminari, docenze, nonché le fattispecie di cui all'articolo 53, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

- b) il conferimento degli incarichi per il patrocinio e la difesa giudiziale dell'amministrazione.
4. Le procedure comparative previste nel presente Regolamento non si applicano:
- a) per l'individuazione dei componenti degli organismi di controllo interno e dei nuclei di valutazione secondo quanto previsto dall'articolo 7, comma 6-*quater*, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
 - b) per l'individuazione dei collaboratori coordinati e continuativi di non elevata professionalità, necessari per il soddisfacimento di esigenze ordinarie di funzionamento di singoli Uffici e/o Servizi della Sede Centrale ovvero delle Sezioni Regionali.

Articolo 1-bis
(Tipologie degli incarichi)

1. I contratti stipulati ai sensi dell'articolo 1 possono avere ad oggetto:
- a) lo svolgimento di un'attività di studio nell'interesse dell'amministrazione secondo quanto previsto dall'articolo 5 del D.P.R. n.338/1994 (incarichi di studio);
 - b) lo svolgimento di un'attività di ricerca, previa definizione di un apposito programma dell'amministrazione (incarichi di ricerca);
 - c) richieste di pareri ad esperti (incarichi di consulenza);
 - d) collaborazioni coordinate e continuative, ad alto contenuto professionale, ex articolo 409, n.3, del codice di procedura civile (co.co.co.).

Articolo 2
(Competenza per il conferimento degli incarichi)

- 1. Gli incarichi di cui all'articolo 1 sono conferiti dal Direttore Generale.
- 2. Resta salva, ai sensi dell'articolo 23 del Regolamento disciplinante l'Ordinamento dei Servizi, la facoltà di delega al Vice Direttore Generale nonché la facoltà di delega ai dirigenti dei settori interessati dalla collaborazione esterna.

Articolo 3
(Presupposti per il conferimento)

1. Gli incarichi vengono conferiti in presenza dei seguenti presupposti:
- a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento e corrispondere ad obiettivi e progetti specifici e determinati;

- b) deve essere accertata preliminarmente l'impossibilità oggettiva di utilizzare risorse umane disponibili all'interno dell'Amministrazione nel suo complesso;
- c) l'esigenza deve essere temporanea e richiedere prestazioni altamente qualificate;
- d) devono essere predeterminati la durata, il luogo, l'oggetto e il compenso della collaborazione.

Articolo 4

(Programmazione dei fabbisogni)

1. Sono di regola individuati annualmente, in sede di predisposizione dei Documenti di *budget* e di definizione degli obiettivi gestionali all'interno del Piano Operativo di Gestione, i progetti specifici e le attività che, per loro natura, necessitano di elevate competenze e professionalità, cui ricollegare i contratti di cui all'articolo 1.

Articolo 5

(Selezione dei collaboratori mediante procedure comparative)

1. Gli incarichi di collaborazione di cui all'articolo 1 sono conferiti attraverso procedure di selezione con comparazione dei *curricula* professionali e, ove ritenuto necessario, successivo colloquio dei partecipanti alla selezione.
2. A tal fine, su proposta del Responsabile interessato all'incarico di collaborazione, si provvede alla predisposizione di un bando da pubblicare sul sito *internet* dell'Agas di norma per quindici giorni consecutivi, salvo che per particolari ragioni di urgenza detto termine non venga ridotto a cinque giorni.
3. Il bando di cui al comma precedente deve contenere:
 - a) l'indicazione del progetto o delle attività di cui l'Amministrazione richiede lo sviluppo o lo svolgimento;
 - b) l'indicazione del termine entro il quale dovranno essere presentate le domande di partecipazione, corredate dai relativi *curriculum vitae*; detto termine è di norma non inferiore a quindici giorni, salvo che, per particolari e motivate ragioni di urgenza, venga fissato un termine non inferiore a cinque giorni;
 - c) i criteri di valutazione delle domande di partecipazione, che dovranno in ogni caso prediligere l'esigenza di assicurare le professionalità più idonee alla soddisfazione dei fabbisogni dell'Amministrazione;
 - d) l'eventuale documentazione richiesta ai partecipanti nonché le eventuali ulteriori informazioni ritenute necessarie in relazione all'oggetto dell'incarico di collaborazione.

4. In alternativa alla procedura di cui ai commi 2 e 3, l'incarico di collaborazione può essere conferito all'esito di una apposita indagine di mercato, espletata inviando una lettera d'invito contenente tutti gli elementi di cui al comma precedente ad un numero di soggetti non inferiore a tre.

Articolo 6

(Valutazione delle domande di partecipazione)

1. Le domande di partecipazione con i relativi *curricula* sono esaminate dal Direttore Generale ovvero dal soggetto delegato alla procedura ai sensi dell'articolo 3, comma 2, il quale elabora per ciascun *curriculum* un giudizio sintetico, attribuendo un punteggio numerico, da 1 a 10, sulla cui base viene predisposta la relativa graduatoria.
2. Laddove ritenuto necessario al fine di meglio definire le competenze dei partecipanti, i candidati che abbiano riportato un punteggio di almeno 5 sono ammessi ad un successivo colloquio, al cui termine viene predisposta la graduatoria finale di merito.
3. La graduatoria può essere utilizzata anche per il conferimento di incarichi simili entro un periodo massimo di due anni.

Articolo 7

(Disciplinare d'incarico)

1. I rapporti di collaborazione di cui all'articolo 1 sono formalizzati con apposito disciplinare di incarico, in esecuzione della determinazione di affidamento dell'incarico.
2. I contratti sono stipulati in forma scritta, e devono contenere almeno i seguenti elementi:
 - a) durata della collaborazione;
 - b) luogo in cui viene svolta la collaborazione;
 - c) oggetto della prestazione;
 - d) modalità specifiche di realizzazione e di verifica delle prestazioni professionali;
 - e) compenso della collaborazione.
3. Il pagamento del compenso avviene, di regola, al termine dello svolgimento dell'incarico, salvo quanto diversamente pattuito nel disciplinare. In ogni caso, il collaboratore è tenuto alla presentazione di una relazione finale illustrante le attività svolte.

Articolo 7-bis

(Efficacia del contratto)

1. I contratti di collaborazione esterna stipulati ai sensi del presente Regolamento sono efficaci, secondo quanto previsto dall'articolo 3, comma 18, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, a decorrere dalla data di pubblicazione del nominativo del collaboratore, dell'oggetto dell'incarico e del relativo compenso sul sito *internet* dell'Agenzia, nell'apposita sezione istituita ai sensi dell'articolo 12.

Articolo 8

(Conferimento di incarichi professionali in via diretta – senza esperimento di procedura comparativa)

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 5, l'Agas può conferire ad esperti esterni incarichi professionali in via diretta, senza l'esperimento di procedure di selezione, quando ricorrano le seguenti situazioni:
 - a) in casi di particolare urgenza, quando le condizioni per la realizzazione delle attività mediante l'esecuzione di prestazioni professionali qualificate da parte di soggetti esterni non rendano possibile l'esperimento di procedure comparative di selezione;
 - b) per attività comportanti prestazioni di natura artistica o culturale non comparabili, in quanto strettamente connesse alle abilità del prestatore d'opera o a sue particolari interpretazioni o elaborazioni;
 - c) per incarichi relativi ad attività di consulenza o di formazione delle risorse umane inerenti innovazioni normative o organizzative da attuarsi con tempistiche ridotte, tali da non permettere l'esperimento di procedure comparative di selezione;
 - d) per incarichi relativi a programmi o progetti finanziati o cofinanziati da altre amministrazioni pubbliche o dall'unione europea, per la realizzazione dei quali siano stabilite tempistiche tali da non rendere possibile l'esperimento di procedure comparative di selezione per l'individuazione dei soggetti attuatori.

Articolo 9

(Liste di accreditamento di esperti)

1. L'Agas può istituire una o più liste di accreditamento di esperti esterni con requisiti professionali e di esperienza minimi da essa stabiliti, eventualmente suddivise per tipologie di settori di attività.
2. L'Agas può ricorrere alle liste di accreditamento per invitare alle procedure comparative di selezione di cui all'articolo 6, comma 4, nonché ai fini di cui agli articoli 10 e 12.

Articolo 10

(Conferimento di incarichi professionali di progettazione e di direzione lavori di valore inferiore ai 100.000 euro)

1. L'Agas affida gli incarichi professionali di progettazione e di direzione lavori di valore inferiore a 100.000 euro nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 91 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, secondo le procedure e nel rispetto dei criteri previsti dai precedenti articoli 5 e 9.
2. L'affidamento degli incarichi professionali di progettazione e di direzione lavori di valore inferiore a 100.000 euro in via diretta può essere disposto solo in casi di particolare urgenza.

Articolo 11

(Verifica dell'esecuzione e del buon esito dell'incarico)

1. L'Agas verifica il corretto svolgimento dell'incarico, particolarmente quando la realizzazione dello stesso è correlata a varie fasi di sviluppo.
2. L'Agas verifica anche il buon esito dell'incarico, mediante riscontro delle attività svolte e dei risultati dello stesso.

Articolo 12

(Pubblicità degli incarichi di collaborazione)

1. All'interno del sito *internet* dell'Agas una apposita sezione è dedicata esclusivamente all'adempimento degli obblighi di pubblicità degli incarichi di collaborazione esterna.
2. Sono soggetti a pubblicazione sul sito *internet*, secondo quanto previsto dall'articolo 3, comma 54, della legge 24 dicembre 2007, n. 244:
 - a) gli incarichi conferiti a soggetti esterni all'amministrazione ai sensi del presente Regolamento;
 - b) gli incarichi di controllo contabile conferiti dal Consiglio nazionale d'amministrazione ai sensi dell'articolo 2409-*bis* del codice civile;
 - c) la definizione del compenso dei componenti del Collegio dei Revisori dei Conti istituito ai sensi dell'articolo 32 del Decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465;
 - d) gli incarichi conferiti, ai sensi degli articoli 5 e 6 del Decreto Legislativo 30 luglio 1999, n. 286, ai componenti del Comitato di Controllo Strategico;
 - e) gli incarichi conferiti ai componenti del Collegio arbitrale di disciplina di cui all'articolo 17 del Decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465;
3. Gli obblighi di pubblicità di cui al comma 3 si attuano con l'indicazione dei seguenti elementi:
 - a) soggetto interessato dall'incarico;

- b) ragione del conferimento dell'incarico;
 - c) estremi del provvedimento di conferimento dell'incarico;
 - d) compenso previsto per il suo svolgimento e durata.
4. La pubblicazione effettuata ai sensi del presente articolo risulta valida anche ai fini di cui all'articolo 53, comma 14, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
 5. L'obbligo di pubblicazione viene meno decorsi sei mesi dal pagamento dell'incarico.

Articolo 13

(Limiti di spesa)

1. Agli incarichi di cui all'articolo 1-*bis*, comma 1, lettere *a) b) e c)*, si applica il limite di spesa previsto dall'articolo 1, comma 9, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, come modificato dall'articolo 27 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.
2. Agli incarichi di cui all'articolo 1-*bis*, comma 1, lettera *c)*, si applica, fino al 31 dicembre 2008, il limite di spesa previsto dell'articolo 1, comma 57, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.
3. Agli incarichi di cui all'articolo 1-*bis*, comma 1, lettera *d)*, si applica il limite di spesa di cui all'articolo 3, comma 80, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
4. I limiti di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, non trovano applicazione per gli incarichi conferiti per adempimenti obbligatori per legge.

Articolo 14

(Comunicazione alla Corte dei Conti)

1. Le determinazioni di affidamento degli incarichi di cui all'articolo 2, comma 1, lettere *a) b) e c)*, di importo superiore a 5.000 euro sono trasmessi alla competente Sezione di controllo della Corte dei Conti ai sensi dell'articolo 1, comma 173, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

Del che si è redatto il presente verbale.

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

La presente deliberazione, immediatamente esecutiva ai sensi dell'articolo 20 del regolamento per il funzionamento del Consiglio di amministrazione dell'agenzia Autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali, approvato con deliberazione n.15/7 del 30 luglio 1998, e s.m.i., è stata pubblicata, ai sensi dell'articolo 21 del medesimo regolamento, mediante affissione all'albo delle pubblicazioni, per otto giorni a far data dal _____ e mediante inserimento nel sito internet dell'agenzia per _____ giorni dal _____.

IL SEGRETARIO

IL RESPONSABILE DELLA
PUBBLICAZIONE